# - CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA -

## -REGOLAMENTO -

## - DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO-

## - (Art.2, comma 1, Regolamento C.N.F. 21 febbraio 2014, n.2) -

## - ART. 1 –

## - Finalità ed ambito di applicazione –

Il presente regolamento è adottato al fine della puntuale organizzazione e dell'attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ad integrazione del Regolamento C.N.F. 21 febbraio 2014 n.2 e nel rispetto dello stesso e delle vigenti disposizioni di legge.

## - PARTE PRIMA –

## - Norme integrative di organizzazione e di funzionamento-

## - ART. 2 -

## - Insediamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina -

**1.** - La prima seduta successiva alla nomina ed alla proclamazione dei componenti del Consiglio è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

**2.** - L'ordine del giorno relativo alla convocazione deve prevedere unicamente la nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti e del Consigliere Segretario.

**3.** - La nomina del Presidente è fatta a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Se nessuno abbia riportato la maggioranza

assoluta nel primo scrutinio, si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che, nella prima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.

**4.** - Avvenuta la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede, con distinte votazioni a scrutinio segreto, nell'ordine, alla nomina dei Vice Presidenti e del Consigliere Segretario. Si applicano per l'elezione le disposizioni stabilite nel comma 3. L'elezione dei due Vice Presidenti si svolge in un unico scrutinio all'esito del quale, risultano eletti i primi due Consiglieri che abbiano riportato la metà più uno dei voti, da esprimersi mediante indicazione di due preferenze in ogni scheda. Si procede al ballottaggio solo nell'ipotesi che i Consiglieri che abbiano riportato lo stesso numero di voti siano due o più di due e solo tra questi, ovvero solo tra i consiglieri che abbiano riportato lo stesso numero di voti, ma inferiore a quello riportato da altro consigliere che risulti dunque eletto dopo il primo scrutinio.

**5.** - Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Consigliere che la ricopre, si procede alla sua sostituzione con le modalità previste nel presente articolo.

## - Art. 3 -

## - Funzioni degli Organi del Consiglio-Disposizioni generali -

**1.**- Il Presidente rappresenta, dirige, presiede il Consiglio Distrettuale di Disciplina e ne coordina l'attività ed assume la

presidenza delle sedute del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Nel caso di assenza, di suo impedimento o di sua incompatibilità, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente da lui delegato.

**2.** – I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente, nelle sue funzioni istituzionali nel caso di assenza e di impedimento, su sua delega anche orale. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.14 comma 1 del Regolamento del C.N.F. n.2/2014, il Presidente, nel caso di sua incompatibilità, ove l'incolpato sia iscritto nel suo stesso Foro, ovvero anche per ragioni di opportunità, delega di volta in volta uno dei due Vice Presidenti, secondo il criterio della rotazione, per la valutazione degli atti e per l'eventuale richiesta al Consiglio di archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.

**3.** - Il Consigliere Segretario assiste il Presidente, sovraintende al personale, organizza e dirige l'ufficio di segreteria, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto del personale dell'ufficio la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e ogni formalità connessa ai relativi atti ed agli affari amministrativi. Nel caso di assenza, impedimento o incompatibilità, le sue funzioni sono svolte da un Consigliere designato anche verbalmente dal Presidente. E' prevista anche la firma digitale in via telematica.

## - ART. 4 -

## - Ufficio di Segreteria -

Il personale addetto all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina è ad esso fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Distrettuale, mediante stabile destinazione delle relative unità. Esso è organizzato e diretto nell'esercizio delle funzioni lavorative e per ogni necessario supporto all'attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina dagli organi dello stesso.

## - Art. 5 -

## - Attività istituzionali del Consiglio –

**1.**- Le attività istituzionali del Consiglio sono quelle disciplinate dalla Legge 31.12.2012 n.247 e dal Regolamento C.N.F. 21.02.2014 n.2; il Consiglio delibera nella composizione e con le modalità ivi previste, sugli affari aventi rilievo disciplinare, ovvero di organizzazione, riunito nelle sedute convocate dal Presidente.

**2.** - Il Presidente forma l'ordine del giorno della seduta, fissandone il giorno e l'ora. L'ordine del giorno è sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario ed inviato mediante comunicazione a mezzo pec ai Vice Presidenti ed a tutti i Consiglieri in allegato alla lettera di convocazione almeno **cinque** giorni prima della data fissata per la seduta.

**3.** – Il Presidente riferisce al Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno, coordina la discussione ed invita il Consiglio a deliberare.

**4.** - Il Consigliere Segretario provvede alla redazione del verbale

della seduta e cura l'inserimento, per estratto, di ogni provvedimento assunto nel relativo fascicolo per i successivi adempimenti.

**5.** - Le sedute del Consiglio si svolgono, nella sede in L'Aquila.

**- Art.6 -**

**-La Commissione consultiva-**

**1.** - È istituita la Commissione consultiva la cui attività consiste nell'approfondimento delle tematiche di ordine disciplinare, nonchè nella raccolta sistematica e nel monitoraggio per casistica dei principi giurisprudenziali dettati con le decisioni assunte dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, nonché da altri Consigli Distrettuali di Disciplina e dal C.N.F..

**2.** - La Commissione consultiva è composta da otto Consiglieri designati dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Consigliere Segretario e viene convocata periodicamente in riunione all'occorrenza, per ogni utile relazione ed attività in ordine alle finalità di cui al comma 1.

**3.** - Le sedute della Commissione si svolgono e le convocazioni sono eseguite con le modalità di cui all'art.5, del presente Regolamento nella sede in L'Aquila, ovvero ove ritenuto opportuno dal Presidente, sentiti i suoi componenti, nella sede di un Ordine circondariale. L'Ufficio di Segreteria avverte preventivamente la Segreteria dell'Ordine circondariale prescelto affinché si provveda a

mettere a disposizione della Commissione idoneo e riservato locale.

## - Art.7 -

## - Rimborso delle spese di trasferta-

**1.** - Ai componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina spetta il rimborso delle spese di trasferta sostenute per i trasferimenti dalla propria residenza alla sede del Consiglio in L'Aquila, ovvero in altre località del distretto, in occasione di ogni attività prestata per l'esercizio della funzione, documentata, anche a tale scopo, dai verbali delle attività compiute.

**2.** Il rimborso delle spese di trasferta spetta altresì, in occasione di eventuali trasferte, anche in località fuori distretto, per l'assolvimento di impegni istituzionali, di studio e/o di formazione.

**3.** - L'importo del rimborso, per ogni singolo trasferimento e ritorno in sede, è calcolato moltiplicando il valore di un quinto del costo del carburante per ogni chilometro in relazione alla distanza chilometrica percorsa secondo la relativa tabella di comune reperibilità ed uso; spetta altresì il rimborso del costo del pedaggio autostradale che dovrà essere documentato mediante scontrino o fattura anche cumulativa nella quale saranno evidenziati i pedaggi da rimborsare. Nell'ipotesi di eventuali trasferte fuori distretto di cui al precedente comma 2, saranno rimborsate altresì le spese per il vitto e l'eventuale pernottamento, da documentarsi mediante scontrino fiscale o fattura.

4.- Con cadenza trimestrale, l'Ufficio di Segreteria, provvede a redigere un'unica relazione riepilogativa contenente gli importi da rimborsare ad ogni componente del Consiglio. La relazione, sottoscritta dal Consigliere Segretario, previa verifica ed archiviazione della relativa documentazione, è trasmessa al Consiglio dell'Ordine Distrettuale affinché si proceda ai relativi pagamenti in favore dei singoli componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina mediante bonifico bancario e previa emissione di regolare fattura, ove prevista.

## - PARTE SECONDA –

## -Norme integrative per le procedure di rilievo disciplinare–

### - Art.8 –

### - Natura del procedimento disciplinare –

1.- Il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo ed i relativi atti e delibere sono provvedimenti amministrativi.

2.- Esso si svolge con l'osservanza dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa; le norme del codice di procedura penale si applicano, solo ove compatibili e per quanto non espressamente previsto dal Titolo V della Legge 31.12.2012 n.247; dal Regolamento C.N.F. 21.02. 2014 n.2 e dal presente Regolamento.

### - Art.9 -

### -Tentativo di conciliazione-

**1.-** Nell'ipotesi in cui una procedura di rilievo disciplinare sia attivata in seguito ad un esposto presentato da un Avvocato, in proprio, nei confronti di un Collega e qualora i fatti non rivestano carattere di particolare ed obiettiva gravità, il Presidente, prima di assumere ogni provvedimento, valutato altresì il contenuto degli scritti difensivi depositati dall'incolpato ai sensi dell'art.11, comma 1, lett.a), Regolamento del C.N.F. n.2/2014, provvede a riferine al Consiglio nella prima seduta utile.

**2.-** Il Consiglio, valutati gli atti e qualora dall'esame degli stessi non emerga, altresì, il coinvolgimento di terzi, può deliberare che si proceda ad un tentativo di conciliazione, per l'eventuale archiviazione nell'ipotesi di esito positivo dello stesso, ovvero, in caso contrario, che gli atti vengano rimessi al Presidente per l'ordinaria trattazione della procedura ai sensi degli artt.14 e seguenti del Regolamento CNF n.2/2014.

**3.-** Al tentativo di conciliazione, se disposto dal Consiglio a mente del precedente comma 2, procede il Presidente, eventualmente coadiuvato da un Consigliere da lui designato, convocando l'esponente e l'incolpato nella sede in L'Aquila, ovvero presso un Ordine circondariale. L'Ufficio di Segreteria avverte preventivamente la Segreteria dell'Ordine circondariale prescelto affinché si provveda a mettere a disposizione idoneo e riservato locale per lo svolgimento dell'incombente.

4.- Nella prima seduta successiva del Consiglio, il Presidente riferisce in ordine al tentativo di conciliazione esperito ed in caso di esito positivo, valutato ogni altro elemento utile, il Consiglio può deliberare l'archiviazione senza formalità. In caso di esito negativo, il Consiglio rimette gli atti al Presidente per l'ordinaria trattazione della procedura ai sensi degli artt.14 e seguenti del Regolamento CNF n.2/2014.

**- Art.10 -**

**- Comunicazioni –**

1.- Tutte le comunicazioni degli atti relativi al procedimento disciplinare sono eseguite a cura dell'Ufficio di Segreteria.

2.- I provvedimenti di archiviazione di cui al precedente articolo 9, ovvero adottati ai sensi dell'art.19 del Regolamento C.N.F. n.2/2014, sono comunicati con la motivazione, anche mediante pec, all'incolpato nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, nonché a mezzo posta raccomandata all'eventuale esponente.

3. L'esponente ha diritto di accesso agli atti solo dopo la conclusione del procedimento, nel rispetto e nei limiti di cui alle norme di legge vigenti in materia. Il Consigliere Segretario assume le funzioni di responsabile del procedimento di accesso agli atti ed ogni decisione in merito all'istanza è riservata al Consiglio Distrettuale di

Disciplina che provvede nella prima riunione utile.

**- Art. 11 -**

**-Disposizioni integrative per la fase istruttoria preliminare-**

**1.-** Il Presidente del Consiglio, nel provvedimento di costituzione della Sezione competente per il procedimento designa il Consigliere Istruttore. (1)

**2.-** Il Consigliere Istruttore può provvedere allo svolgimento della propria attività di istruzione preliminare, ove lo ritenga opportuno, al fine del contenimento dei costi di trasferta o, altresì, al fine di agevolare coloro che debbano intervenire, anche in località diversa dalla sede del Consiglio in L'Aquila, presso un Ordine circondariale, dandone atto nei verbali da lui sottoscritti e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione degli atti di cui all'art.15, n.3, Regolamento C.N.F. n.2/2014. L'Ufficio di Segreteria avverte preventivamente la Segreteria dell'Ordine circondariale prescelto affinché si provveda a mettere a disposizione del Consigliere Istruttore idoneo e riservato locale.

**3.-** Dopo il deposito del fascicolo in Segreteria da parte del Consigliere Istruttore, previsto dall'art.16, comma 1 del Regolamento C.N.F. n.2/2014, il primo membro supplente della Sezione giudicante costituita è automaticamente sostituito al Consigliere Istruttore. Nell'ipotesi di assenza alle sedute della Sezione, convocate per gli adempimenti di cui agli artt.16 e 18 del

Regolamento C.n.F. n.2/2014, la stessa può essere integrata con il secondo ed all'occorrenza con il terzo membro supplente, se presenti. Nelle sedute successive, anche dibattimentali, la Sezione è comunque costituita, salva necessità di sostituzione, dai quattro membri titolari e dal primo membro supplente. (3)

**4.-** Il Presidente della Sezione giudicante convoca i componenti della stessa per la seduta in camera di consiglio, fissandone la data, l'ora ed il luogo di svolgimento, al fine di assumere la deliberazione di cui all'art.16, comma 2 Reg.C.N.F. 2/2014. Le relative comunicazioni sono tempestivamente eseguite dall'Ufficio di Segreteria a mezzo pec.

**4 Bis.** - Il Presidente della Sezione, nella sola ipotesi in cui il Consigliere Istruttore abbia depositato proposta motivata di archiviazione e qualora lo ritenga opportuno, prima di fissare la riunione della Sezione al fine di assumere la deliberazione di cui all'art.16, comma 2 Reg.C.N.F. 2/2014, può, con propria nota trasmessa a mezzo pec dalla Segreteria, invitare i componenti della Sezione, a comunicare con le stesse modalità a mezzo pec alla Segreteria, la loro eventuale adesione alla proposta di archiviazione; in caso di adesione di tutti i membri della Sezione alla proposta di archiviazione, sarà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, in cui dovrà darsi atto delle comunicazioni di adesione degli altri membri pervenute in

Segreteria a mezzo pec. In caso di mancato riscontro entro il termine di dieci giorni, ovvero di comunicazione di mancata adesione alla proposta di archiviazione da parte anche di un solo membro della Sezione, il Presidente provvede alla fissazione della riunione secondo le ordinarie modalità. (4)

**5.-** La seduta della Sezione giudicante per le attività di cui al comma precedente può svolgersi, ove ritenuto opportuno dal Presidente della stessa e sentiti i componenti, altresì al fine del contenimento dei costi di trasferta, anche in località diversa dalla sede del Consiglio in L'Aquila, presso un Ordine circondariale, dandosene atto nel verbale della seduta e contenente il provvedimento adottato, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L'Ufficio di Segreteria avverte preventivamente la Segreteria dell'Ordine circondariale prescelto affinché si provveda a mettere a disposizione della Sezione idoneo e riservato locale.

**6.-** La Sezione giudicante, nella seduta di cui al precedente comma 5, nell'ipotesi in cui disponga l'archiviazione per motivi diversi da quelli esposti nella relativa proposta precedentemente formulata dal Consigliere Istruttore ai sensi dell'art.16, comma 1, Regolamento C.N.F. n.2/2014, li enuncia nella motivazione del provvedimento; altrettanto espone nella motivazione le ragioni dell'eventuale archiviazione qualora non approvi il capo di incolpazione precedentemente proposto dal Consigliere Istruttore;

altresì, in caso di approvazione del capo di incolpazione, provvede, ove necessario, a modificarlo ovvero ad integrarlo, quanto alla corretta e puntuale indicazione delle norme del Codice Deontologico che si assumono violate in relazione ai fatti desumibili dagli atti.

**7.-** Il Consigliere Istruttore provvede a motivare la richiesta di archiviazione, ovvero di citazione a giudizio dell'incolpato, di cui all'art.18, comma 1, Regolamento C.N.F. n.2/2014, depositando gli atti in Segreteria. Il Consigliere Istruttore, nell'ipotesi di citazione a giudizio dell'incolpato, indica i testimoni che devono essere sentiti nell'udienza dibattimentale. Il Presidente della Sezione, letti gli atti del procedimento, può indicare, con propria nota da depositare fino alla riunione della Sezione per i provvedimenti di cui all'art.18, comma 2, del Regolamento C.N.F. n.2/2014, ulteriori testimoni non indicati dal Consigliere Istruttore che ritenga opportuno sentire nell'udienza dibattimentale. (5)

**8.-** La Sezione giudicante, sia nell'ipotesi di richiesta di archiviazione, sia nell'ipotesi di richiesta di citazione a giudizio dell'incolpato da parte del Consigliere Istruttore, adotta i provvedimenti di cui all'art.18, comma 2, Regolamento C.N.F. n.2/2014 con le modalità di cui al precedente comma 4 bis e rimette gli atti all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti di cui all'art.20 Regolamento C.N.F. n.2/2014. (6)

**9.-** L'Ufficio di Segreteria, dopo la fissazione della data per il

dibattimento da parte del Presidente del Consiglio, predispone l'atto di citazione a giudizio, secondo le modalità di cui all'art.21 del Regolamento C.N.F. n.2/2014 e con l'indicazione dei testimoni di cui al precedente comma 7 e, dopo la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Sezione, provvede alle notifiche a mezzo pec o a mezzo Ufficiale Giudiziario, con l'osservanza del termine di cui all'art.21, comma 1, del Regolamento C.N.F. n.2/2014. (7)

**- Art.12 -**

**- Norme integrative per la fase dibattimentale e decisoria -**

**1.**- L'udienza dibattimentale dinanzi la Sezione giudicante si svolge nella sede del Consiglio in L'Aquila; è obbligatorio per i componenti la Sezione e per le parti l'uso della toga; sono ammessi a prendervi parte il Pubblico Ministero, l'incolpato ed il suo difensore, se nominato, ovvero i suoi difensori fino al numero massimo di due.

**2.**- La fase dibattimentale e decisoria è esaurita in unica udienza. E' ammesso il differimento ad altra data in caso di legittimo e documentato impedimento dell'incolpato o del suo difensore, ovvero di testimoni ritualmente e tempestivamente citati; in tale ultima ipotesi la Sezione, in difetto di legittima giustificazione tempestivamente comunicata dal testimone, può disporne l'accompagnamento coattivo all'udienza successivamente fissata dal Presidente del Consiglio, previa restituzione del fascicolo nella Segreteria, da comunicarsi a mezzo pec ai componenti della Sezione

ed alle parti.

**3.-** In caso di impedimento di uno o più dei componenti la Sezione, comunicato in tempo utile prima della data fissata per l'udienza dibattimentale di cui all'art.22 del Regolamento C.N.F. n.2/2014, il Presidente del Consiglio provvede alla sua sostituzione con il secondo membro supplente ed, ove necessario, in caso di impedimento di più di un componente, con il terzo membro supplente e, se necessario, con ulteriore membro supplente da nominarsi ai sensi dell'art.20, comma 2 del Regolamento C.N.F. n.2/2014, da comunicarsi con urgenza al componente sostituito, al supplente, al Presidente della Sezione ed agli altri componenti, nonché alle parti a mezzo pec. Qualora l'impedimento di uno o più componenti la Sezione si verifichi e sia comunicato nella stessa data e nell'imminenza dell'udienza dibattimentale, il Presidente del Consiglio provvede al differimento dell'udienza d'ufficio, nonché, contestualmente, alle sostituzioni necessarie, da comunicarsi immediatamente alle parti, al Presidente della Sezione giudicante ed ai suoi componenti a mezzo pec, nonché telefonicamente. In tale evenienza, l'Ufficio di Segreteria provvede ad avvertire telefonicamente del rinvio d'ufficio i testimoni indicati ai sensi dell'art.21, comma 2, lett.e) del Regolamento C.N.F. n.2/2014; altrettanto, l'incolpato o il suo difensore provvede ad avvertire i propri testi indicati. Le ragioni di impedimento dei componenti la

Sezione giudicante sono strettamente limitate ad ipotesi di carattere eccezionale e contingente e debbono essere motivate e comunicate con ogni urgenza all'Ufficio di Segreteria a mezzo pec e telefonicamente al Presidente del Consiglio per la tempestiva adozione dei suddetti provvedimenti.

**4.** - La direzione dell'udienza è affidata al Presidente della Sezione, il quale interloquisce con le parti e conduce l'esame dei testimoni e dell'incolpato, qualora questi lo chieda o vi acconsenta. Il Presidente, verificata la costituzione delle parti e la tempestività della notifica dell'atto di citazione a giudizio, procede alla lettura degli addebiti di cui all'atto di citazione a giudizio e successivamente, agli atti di istruzione.

**5.**- Qualora la Sezione debba decidere in ordine a questioni preliminari, che le parti possono sollevare dopo la lettura degli addebiti ed, a pena di decadenza, fino all'inizio dell'istruttoria dibattimentale, ovvero in ordine all'ammissione di ogni ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti, sospesa l'udienza e, senza la presenza delle parti e del difensore, assume i necessari provvedimenti; il Presidente, ripresa l'udienza, dà lettura del provvedimento, prima di procedere alle ulteriori attività.

**6.**- Il Consigliere designato quale Segretario della Sezione provvede alla redazione del verbale di udienza, eventualmente coadiuvato per la sola trascrizione, in separati verbali, delle testimonianze e

dell'eventuale esame dell'incolpato, da un dipendente dell'Ufficio di Segreteria, la cui presenza è ammessa per il tempo necessario all'espletamento di tali incombenti. I verbali delle testimonianze e dell'esame dell'incolpato sono sottoscritti dai testi o dall'incolpato, dal Presidente e dal Consigliere Segretario ed uniti al verbale di udienza; il verbale di udienza, i provvedimenti assunti nel corso dell'udienza ed il dispositivo della decisione sono sottoscritti, prima della lettura dello stesso da parte del Presidente, da quest'ultimo e dal Consigliere Segretario.

**7.**- La Sezione, entro la conclusione della camera di consiglio, prima della lettura del dispositivo, delibera altresì di designare quale estensore della decisione un suo componente, dandone atto nel verbale. La decisione, successivamente depositata nei termini di cui all'art.26, comma 3 del Regolamento C.N.F. n.2/2014, recante tra i componenti l'indicazione dell'estensore, è sottoscritta dal Presidente della Sezione e dal Consigliere Segretario.

**8.**- Qualora, nel corso dell'udienza dibattimentale ed a seguito dell'istruttoria, emerga la necessità della contestazione, in ordine agli stessi fatti addebitati nell'atto di citazione a giudizio, di differenti violazioni alle norme del Codice Deontologico, la Sezione, sospesa l'udienza e senza la presenza delle parti e del difensore, provvede all'enunciazione degli addebiti con la diversa indicazione delle norme del Codice Deontologico che assume violate. Ripresa

l'udienza, il Presidente della Sezione dà lettura del provvedimento alle parti presenti. La Sezione, in tal caso, al fine dell'assegnazione all'incolpato del nuovo termine di cui all'art.21, comma 2, lett.d) del Regolamento C.N.F. n.2/2014 ed ove questi non vi rinunci, rimette gli atti al Presidente del Consiglio per la fissazione di altra udienza dibattimentale e per la successiva notifica di nuovo atto di citazione a giudizio. Le testimonianze ed i documenti precedentemente acquisiti sia nella fase istruttoria, sia nell'udienza dibattimentale, sono utilizzabili per la decisione.

**9.-** Qualora, nel corso dell'udienza dibattimentale ed a seguito dell'istruttoria, emergano fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati nell'atto di citazione a giudizio, aventi possibile rilievo disciplinare, la Sezione, definito il procedimento, dopo la lettura del dispositivo e conclusa l'udienza, con separato provvedimento rimette gli atti, evidenziando quelli ritenuti utili, al Presidente del Consiglio, affinché proceda ai sensi dell'art.14 Regolamento C.N.F. n.2/2014, previa relativa comunicazione all'Ordine di appartenenza dell'incolpato, ovvero di altro iscritto come tale individuabile e contestuale assegnazione allo stesso del termine di cui all'art.11 Regolamento C.N.F. n.2/2014, per il deposito di deduzioni scritte.

**10.** Tutti i termini del procedimento, nelle sue varie fasi, sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto. (2).

**- Art.13 -**

**- Norma di coordinamento –**

Le disposizioni di cui al precedente articoli 11 e 12 disciplinano, per quanto compatibili e necessario, l'attività delle Sezioni anche nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi degli articoli 6, comma 2, 32 e 36 del Regolamento C.N.F. n.2/2014, 54, comma 2 e 55 della legge 31.12.2012 n.247.

**- Art. 14 -**

**- Adozione ed entrata in vigore –**

Il presente regolamento è adottato con delibera del Consiglio Distrettuale di Disciplina ed entra in vigore dalla data della delibera di adozione.

**- Art. 15 -**

**- Comunicazioni e pubblicazione –**

Il presente regolamento è comunicato al Consiglio Nazionale Forense ed agli Ordini circondariali del Distretto ed è pubblicato sul sito web del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

*****

Regolamento adottato con delibera del Consiglio Distrettuale di Disciplina, assunta nella seduta del 30.03.2015.

| IL CONS. SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| Avv.Maria Romilda Ratiglia | Avv.Giovanni Manieri |

(1) Comma modificato con delibera del Consiglio in data 06.10.2015;

(2) Comma aggiunto con delibera del Consiglio in data 20.07.2015;

(3) Comma modificato con delibera del Consiglio in data 01.04.2016;

(4) Comma aggiunto con delibera del Consiglio in data 01.04.2016;

(5) Comma modificato con delibera del Consiglio in data 01.04.2016;

(6) Comma modificato con delibera del Consiglio in data 01.04.2016;

(7) Comma aggiunto con delibera del Consiglio in data 01.04.2016;